

COMUNE CORNATE D'ADDA



Regolamento

per l'istituzione del

Registro dei Volontari

Sommario

Articolo 1 - Oggetto	2
Articolo 2 – Volontario	2
Articolo 3 – Definizione dell’attività di volontariato	2
Articolo 4 – Registro dei Volontari	2
Articolo 5 – Avvisi pubblici	3
Articolo 6 – Requisiti	4
Articolo 7 – Copertura assicurativa	4
Articolo 8 – Rimborsi spese	4
Articolo 9 – Disposizioni finali	4

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento definisce l’attività di volontariato, disciplina le modalità di manifestazione da parte dei cittadini dell’interesse a prestare attività di volontariato in favore del Comune di Cornate D’Adda, regola le modalità di ammissione dei volontari e gli obblighi e i doveri del Comune nei confronti del volontario.
2. Il presente regolamento istituisce il registro dei volontari e definisce le modalità di iscrizione e gestione.

Articolo 2 – Volontario

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Articolo 3 – Definizione dell’attività di volontariato

1. L’attività del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E’ una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell’ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
2. L’attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l’instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

Articolo 4 – Registro dei Volontari

1. E’ istituito il Registro digitale dei Volontari, articolato secondo le attività per le quali l’ente ammette lo svolgimento di attività di volontariato contenente i dati anagrafici del volontario. Il Registro è aggiornato tempestivamente da ogni Responsabile di Settore.

2. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.
3. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.
4. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.
5. Il Registro dei volontari è reso noto mediante pubblicazione di un estratto sul sito web dell'ente che riporti i seguenti dati: il nominativo del soggetto volontario e la data d'iscrizione ed eventualmente anche un numero o codice identificativo della domanda d'iscrizione. Il registro pubblicato riporterà i nominativi dei volontari per il solo periodo in cui prestano attività di collaborazione, al termine della disponibilità il nominativo viene oscurato.
6. Il Responsabile del Settore nel quale collabora il volontario può in ogni momento disporre la cancellazione del volontario qualora lo stesso si sia reso responsabile di fatti lesivi dell'immagine dell'Amministrazione Comunale.
7. La cancellazione avviene previa comunicazione formale al volontario accordando allo stesso la possibilità di far pervenire eventuali rimostranze o osservazioni entro 10 giorni. Qualora il responsabile non ritenga valide le osservazioni pervenute, sentito in merito il parere della giunta comunale, pronuncia definitivamente la decadenza.
8. I volontari che già collaborano con l'ente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti nel registro dal Responsabile del Settore senza presentazione di domanda ma previo assenso formale all'iscrizione nel Registro.
9. Qualora l'attività di volontariato venga effettuata dagli aderenti ad associazione o ente del terzo settore che collabora con il Comune in base ad accordi e/o convenzioni, tali volontari sono esentati dall'iscrizione al registro comunale.
10. Non è richiesta l'iscrizione nel Registro per i volontari che per prestare la propria attività di volontariato devono essere iscritti in albi o altri registri gestiti dal Comune o da altro ente pubblico.

Articolo 5 – Avvisi pubblici

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, ogni responsabile individua le attività del settore di riferimento per le quali è ammessa la collaborazione di volontari e provvede alla pubblicazione sul sito web di un avviso pubblico contenente i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nel Registro per le attività individuate.
2. L'avviso pubblico finalizzato all'iscrizione nel registro per una o più attività deve essere aperto e non avere scadenza.
3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione dal Responsabile di Settore competente che accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

Articolo 6 – Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo ente deve:
 - a. essere maggiorenne o avere ottenuto il consenso scritto da parte degli esercenti la potestà parentale qualora l'attività possa essere svolta anche da minori;
 - b. non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
 - c. non aver subito condanne penali per reati a danno di minori o soggetti deboli qualora le attività di volontariato siano a favore di tali soggetti.
 - d. dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere idoneo fisicamente all'attività di volontariato che andrà a svolgere.

2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

Articolo 7 – Copertura assicurativa

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.

2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente o nella disponibilità dell'ente ad altro titolo (es. comodato).

Articolo 8 – Rimborsi spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.

3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti e nel rispetto delle disposizioni interne all'ente, previa autorizzazione del Responsabile del Settore competente.

Articolo 9 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento non abroga ma integra i regolamenti che disciplinano l'utilizzo di volontari negli ambiti individuati dall'Ente, fatto salvo che le disposizioni di tali regolamenti siano in contrasto con il presente regolamento.